
----- STATUTO DELLA FONDAZIONE -----
----- ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALU' -----

----- ART.1 -----

----- DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA -----

1. La Fondazione denominata "ISTITUTO G.GIGLIO di CEFALU'" ha sede in Cefalù (PA), contrada Pietrapollastra - Pisciotto, presso il nuovo complesso ospedaliero "G.Giglio" di Cefalù.

2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

----- ART.2 -----

----- FINALITA' -----

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità: -----

- svolgere attività di assistenza sanitaria, nelle diverse forme della prevenzione, cura e riabilitazione, nell'ambito di strutture proprie o assunte in gestione; -----
- elaborare programmi di ricerca biomedica, sperimentale e clinica, negli ambiti di attività di cui al punto precedente e procedere alla attuazione degli stessi in forma integrata con l'assistenza sanitaria; -----
- elaborare e attuare, direttamente o attraverso forme di collaborazione con altri enti, pubblici e privati, programmi di formazione universitaria, formazione professionale e di educazione sanitaria, funzionali al miglioramento dell'assistenza sanitaria e allo sviluppo della ricerca biomedica, a tal fine istituendo o finanziando, compatibilmente con le risorse disponibili, borse di studio; -----
- partecipare a programmi di assistenza sanitaria, di ricerca biomedica e di formazione professionale, promossi ed elaborati da altri soggetti pubblici e privati, in ambito regionale, nazionale e della cooperazione internazionale, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo; -----
- acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività predette; -----
- svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità. -----

----- ART.3 -----

----- ATTIVITA' -----

1. La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti in linea con la programmazione sanitaria regionale. -----

dell'Azienda
a decoro

RIO

Sanità in

ata la pr

n.
allegato

n.
allegato

2. La Fondazione potrà perseguire le proprie finalità e svolgere le azioni necessarie per l'attuazione delle stesse e dei compiti specifici individuati nel presente Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale in materia sanitaria, anche avvalendosi dell'apporto di altri soggetti, appositamente costituiti o facenti capo agli Enti qualificati come fondatori ai sensi dell'art.6 che segue.

----- ART.4 -----

----- PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI -----

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro, dai beni mobili e immobili e dalle altre utilità conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione o conferiti successivamente dai Fondatori e da altri soggetti e destinati a integrare il patrimonio stesso con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento:

- a) dai redditi del suo patrimonio;
- b) dai contributi dello Stato e di altri Enti pubblici o privati;
- c) dai corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse;
- d) dagli utili eventualmente prodotti, nello svolgimento delle loro attività, dagli Enti costituiti o partecipati dalla Fondazione;
- e) da ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

----- ART.5 -----

----- ESERCIZIO FINANZIARIO -----

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

2. Entro il trentuno ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il trenta giugno. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione.

4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

5. Eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere destinati al finanziamento dei programmi di ricerca promossi o sostenuti dagli enti qualificati come fondatori ai sensi dell'Art.6 che segue. E' vietata ogni altra forma di distri-

buzione di utili o avanzi di gestione a meno che non sia imposta per legge. -----

----- ART.6 -----

----- FONDATORI -----

1. Sono fondatori la Regione Siciliana, il Comune di Cefalù, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - G. Di Cristina - Benfratelli di Palermo. -----

2. Potranno essere ammessi, in qualità di Fondatori, altri soggetti pubblici o privati alle condizioni e con le modalità definite dal Regolamento interno della Fondazione. -----

3. I Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità definite dal regolamento o di volta in volta ritenute più idonee, anche con strumenti convenzionali. -----

----- ART.7 -----

----- ORGANI DELLA FONDAZIONE -----

1. Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Direttore generale;
 - il Collegio sindacale. -----

----- ART.8 -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- (composizione e costituzione) -----

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dagli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente Art.6 in ragione di uno per ciascun Ente. -----

Ognuno degli Enti si obbliga ad effettuare la nomina almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio. -----

Nel caso in cui dovesse aumentare il numero dei Fondatori verrà incrementato di un egual numero anche il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione salvo pattuizione contraria. -----

Ai fini della individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli Enti qualificati come fondatori ai sensi del precedente Art.6 potranno in essere forme di consultazione preventiva finalizzate a verificare la sussistenza in capo ai soggetti designati dai requisiti di cui al comma successivo. -----

Il Consigliere designato dal Presidente della regione Siciliana è di diritto il Presidente della Fondazione. -----

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di documentati requisiti di indipendenza, di elevata professionalità e di onorabilità, nonché di qualificata competenza ed esperienza gestionale economica e/o giuridica. I Fondatori assicureranno una presenza qualificata nel Consiglio di Amministrazione di soggetti che hanno maturato i requisiti di cui al precedente capoverso nell'ambito di enti senza scopo di lucro, associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o nella loro esperienza professionale. -----

3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica **tre anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.** -----

In caso di sostituzione nel corso del mandato, i nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio. -----

4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposto nella misura massima il compenso onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, previsto dal comma 4 dell'art.20 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n.11 per i componenti degli organi di amministrazione delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione Siciliana. -----

5. Il Consiglio di Amministrazione, a cui compete la fissazione dei compensi dei propri componenti nei limiti di cui al comma precedente, si adegnerà, ove intervenute, alle disposizioni della Regione. -----

----- ART.9 -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- (attribuzioni) -----

1. Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di straordinaria amministrazione, nonché quelli di indirizzo e controllo sull'amministrazione ordinaria. -----

2. In particolare spetta al Consiglio:

- a) nominare **il Vice Presidente;** -----
- b) adottare il regolamento interno della fondazione; -----
- c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d) approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e verificare l'attuazione degli stessi e delle determinazioni del Consiglio; -----
- e) approvare la programmazione annuale e pluriennale della gestione; -----
- f) deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni e altre liberalità; -----
- g) deliberare l'integrazione del patrimonio, destinando allo stesso beni e utilità, ai sensi del precedente articolo 5; --
- h) approvare l'organizzazione interna degli uffici e affidare, su proposta del Direttore Generale, gli incarichi diri-

- genziali di più elevata responsabilità; -----
- i) approvare le modifiche statutarie; -----
 - l) deliberare le proposte di variazioni e integrazioni della programmazione annuale e pluriennale; -----
 - m) deliberare la costituzione di enti o l'acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse; -----
 - n) deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio; -----
 - o) deliberare in ordine a ogni attività ritenuta necessaria od opportuna per il proseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; -----
 - p) fissare i compensi dei propri componenti nei limiti di cui al comma 4 del precedente art.8; -----
 - q) nominare e revocare il Direttore Generale in conformità a quanto previsto all'art.12; -----
 - r) assegnare gli obiettivi al Direttore Generale; -----
 - s) nominare il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, con il parere vincolante del Direttore Generale; -----
 - t) svolgere ogni ulteriore compito non espressamente attribuito dal presente Statuto ad altri organi. -----

----- ART.10 -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- (convocazione e quorum) -----

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, ad istanza di uno degli Enti qualificati come Fondatori ai sensi del precedente Art.6.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione. -----
Le sedute del Consiglio potranno altresì svolgersi in teleconferenza, nei casi e con le modalità definite dal Regolamento della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con mezzo informatico che garantisca l'attestazione della ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (se diverso dalla sede della fondazione) dell'adunanza e del relativo ordine del giorno; la seconda convocazione deve svolgersi almeno ventiquattro ore dopo la prima. -----
In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso, anche a mezzo di telegramma o con mezzo informatico che garantisca l'attestazione della ricezione.

4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti. -----

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di tre componenti, o, nel caso in cui i componenti divenissero più di cinque ai sensi dell' art.8, comma 1, con la presenza della maggioranza dei componenti. -----

5. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto. -----

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. -----

8. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.

9. Le decisioni di cui alle lettere b), d), g), i), l), m) n) q) e r) del precedente articolo 9 sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. -----

ART.11

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

2. Egli esercita i poteri a lui attribuiti dalla legge, dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione. -----
Può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario e opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata con sollecitudine dallo stesso Presidente. -----

ART. 12

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, è scelto fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione e deve essere in possesso dei requisiti richiesti per gli aspiranti alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Siciliana. -----

2. Il Direttore Generale ha tutti i poteri di gestione e di ordinaria amministrazione: egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, della realizzazione dei programmi e progetti adottati e dei risultati attesi, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e la gestione del personale, anche dal punto di vista disciplinare; propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento degli incarichi dirigenziali di più elevata responsabilità.

3. Il direttore generale dura in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca per i casi previsti dalla legge e/o dal contratto, e può essere riconfermato. -----

4. Al direttore generale viene corrisposto il compenso previsto per quello di una Azienda Ospedaliera del S.S.R. con la decurtazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 15 maggio 2013 n.9. -----

----- ART.13 -----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri così nominati: uno dal Presidente della Regione, uno dall'Assessore regionale della Salute e uno dall'Assessore regionale per l'Economia. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente. -

2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili.

3. I membri del Collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

4. Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione economico - patrimoniale della stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. -----

5. Ai componenti del Collegio Sindacale è riconosciuto un compenso pari al dieci per cento (10%) degli emolumenti del direttore generale, con esclusione di quelli correlati al raggiungimento degli obiettivi. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento (20%) del compenso previsto per gli altri componenti. -----

----- ART.14 -----

----- COMITATO TECNICO SCIENTIFICO -----

1. La Fondazione potrà dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca svolta direttamente dalla Fondazione o funzioni di monitoraggio e coordinamento dell'attività scientifica svolta da soggetti terzi istituiti e controllati dalla Fondazione, nonché dell'attività scientifica svolta da altri soggetti alla quale la Fondazione partecipa. -----

2. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento del Comitato, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei componenti dello stesso saranno fissati dal Regolamento interno. -----

----- ART.15 -----

----- SCIoglimento DELLA FONDAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI -----

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione

